

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA BANDA MUSICALE GIOVANILE DI PAVIA DI UDINE - APS

Il giorno 11 novembre 2022 alle ore 20.45, presso la sala prove sita nella ex-scuola elementare di Pavia di Udine, via Selvuzzis n° 5, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci della Banda Giovanile di Pavia di Udine - APS, per discutere e deliberare sul sotto specificato ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale assemblea precedente;
2. Lettura dello statuto e approvazione delle modifiche apportate per adeguamento D.Lgs 117/2017 a seguito di comunicazione ex art. 31, comma 8, D.M.106/2020 dagli uffici della Regione FVG;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti all'assemblea: il Presidente BELTRAME Daniele, i soci BELTRAME Daniele, CAPOLICCHIO Bruno, CAVARZAN Riccardo, COMELLI Luca, DI BERNARDO Luisa, DIDONE' Luca, FELCARO Samuele, GHEDIN Giuseppe, GIACUZZO Giacomo, IACULUTTI Sandra, MANSUTTI Luca, MARNICCO Mauro, MATTELLONI Vittorio, PALANDRANI Chiara, TAMI Lara, TOFFOLETTI Federico, ZUCCHIATTI Marco, ZUCCHIATTI Massimo.

È presente all'assemblea tramite videoconferenza, previa identificazione, il socio BRAIDOTTI Sara.

I soci GIACUZZO, MANSUTTI, TAMI e ZUCCHIATTI Massimo presentano la delega rispettivamente per i soci BERNARDIS Stefano, BELTRAME Enzo, MINEN Fabio e ZUCCHIATTI Luca.

I presenti nominano all'unanimità il socio CAVARZAN Riccardo quale Presidente dell'Assemblea e il socio PALANDRANI Chiara quale Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea PALANDRANI rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sui vari punti.

1 – Lettura e approvazione verbale assemblea precedente

Il Segretario dell'Assemblea PALANDRANI procede con la lettura del verbale della precedente assemblea ordinaria (11 Febbraio 2022) che viene approvato all'unanimità.

2 – Lettura dello Statuto e approvazione delle modifiche apportate per adeguamento D.Lgs. 117/2017

Il Presidente dell'Assemblea CAVARZAN cede la parola al Presidente dell'Associazione BELTRAME, che ringrazia i presenti per la partecipazione all'Assemblea e comunica ai presenti che le modifiche allo statuto che dovranno essere affrontate derivano dalla richiesta da parte degli uffici della Regione FVG, che ha riscontrato alcune mancanze relative al codice del Terzo Settore che vanno integrate nel breve tempo, per non perdere il diritto di rimanere iscritti al RUNTS (Registro UNico del Terzo Settore).

Il Presidente BELTRAME illustra quindi le modifiche che sono state apportate leggendo gli articoli in questione. L'Assemblea, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, con voto unanime delibera di approvare e quindi di adottare complessivamente il nuovo testo di Statuto sociale così come proposto dal Presidente all'Assemblea.

Il Presidente infine deposita ai sensi ed agli effetti di legge il nuovo testo di Statuto sociale, che si allega al presente atto.

3 – Varie ed eventuali

Nessuno dei membri dell'assemblea ha nulla da aggiungere in merito ad altri eventuali argomenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri e presso gli uffici dell'agenzia delle entrate, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, alle ore 22.15 previa stesura, lettura, firma e approvazione del presente verbale.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea

Riccardo Cavarzan

Il Segretario dell'Assemblea

Chissà Pichetti

16 NOV. 2022
REGISTRATO a UDINE il
AL N° 4822 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 200,00 duecento euro



II COORDINATORE DI TEAM
Maurizio

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1 – E' costituita in Pavia di Udine un'Associazione musicale e culturale di promozione sociale, operante dall'anno 1974, con sede in Pavia di Udine, via Selvuzzis n.5, denominata "Banda Musicale Giovanile di Pavia di Udine – APS".

Art. 2 - La costituzione della Banda avviene per Associazione spontanea, autonoma, apartitica e aconfessionale dei suoi componenti che operano senza compenso, in maniera del tutto volontaria, e riconoscono in essa un centro popolare di socialità, da valori educativi e culturali.

TITOLO II

FINALITA'

Art. 3 – L'Associazione, senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di ampliare, mediante lo studio dell'arte della musica e l'uso degli strumenti musicali, gli orizzonti culturali dei componenti della Banda, appagandone gli intenti di evoluzione artistica e favorendo, nel contempo, l'aggregazione dei soci e terzi, in particolare dei giovani del Comune di Pavia di Udine e zone limitrofe, al fine di renderli attori e protagonisti dell'attività artistica del sodalizio.

In particolare, la Banda, si propone di:

- a) rendersi interprete dell'anima popolare salvaguardando il patrimonio musicale della comunità friulana, valorizzare e divulgare il folclore sia friulano che italiano ritenuto un importante settore della cultura;
- b) rendersi disponibile ad un'attiva partecipazione alle manifestazioni civili, religiose, culturali e ricreative organizzate nel Comune di Pavia di Udine e, più in generale, in tutto il territorio regionale;
- c) partecipare a concorsi e rassegne bandistiche nazionali ed internazionali nel limite delle possibilità artistiche e finanziarie;
- d) proporre al pubblico un repertorio di brani musicali composti da musiche tradizionali per banda e da trascrizioni di musica di altri generi scelti dal maestro a sua completa discrezione;
- e) organizzare corsi per l'istruzione musicale ad orientamento bandistico con scopo preminente di promuovere la partecipazione attiva dell'allievo all'esperienza della musica sia sotto il punto di vista "dell'ascolto" che quello del "fare musica". Ogni corso comprenderà una parte dedicata al solfeggio e una dedicata allo strumento musicale;
- f) promuovere o aderire ad iniziative tendenti a raccogliere fondi da destinarsi a scopi benefici ed assistenziali per comunità nazionali ed internazionali;
- g) partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino negli scopi dell'Associazione;
- h) acquistare strumenti musicali, abbigliamento per i musicanti, beni mobili ed immobili necessari al buon funzionamento dell'Associazione e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale.

Tali finalità sono riconducibili alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d) e i) del D. Lgs: 117/17: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dalle prestazioni fornite dai propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 4 – L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 – Sono considerate “soci ordinari” della Banda le persone di ambo i sessi disponibili a suonare uno strumento musicale sotto la direzione del maestro della medesima o iscritti alla scuola di musica. Hanno lo stesso titolo le persone che completano l'assetto esteriore e coreografico della Banda sorreggendo gagliardetti, striscioni e altro. Possono essere associati enti pubblici e privati, altre associazioni di promozione sociale, o altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e non abbiano interessi in contrasto con quelli della Banda stessa. La qualifica di “socio ordinario” viene acquisita, previa domanda del richiedente, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà sul minore in questione. La Banda Musicale Giovanile di Pavia di Udine - APS non dispone di limitazioni con riferimento al numero, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge, alle condizioni economiche, discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 6 – Tutti i “soci ordinari” sono componenti della Banda. I componenti della Banda devono osservare le regole della buona condotta e si impegnano ad essere sempre presenti alle prove d'assieme, ai servizi promossi e ad ogni altra iniziativa intrapresa dall'Organo d'Amministrazione. L'assenza saltuaria o per brevi periodi dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicata al Presidente o al Maestro; in caso contrario spetta all'Organo d'Amministrazione intraprendere provvedimenti disciplinari. I componenti della Banda sono tenuti a indossare la divisa completa loro assegnata e a mantenere con cura e diligenza gli strumenti musicali, gli spartiti e i borsellini loro affidati. Gli stessi, inoltre, sono tenuti a risarcire i danni provocati agli strumenti musicali di proprietà della Banda causati da provata noncuranza sulla loro tenuta. Debbono, inoltre, rispondere personalmente dei berretti, cravatte, borsellini e altro materiale consegnato dalla Banda. Durante i servizi che la Banda presta, i suoi componenti si impegnano ad osservare le disposizioni impartite dal Maestro fino al termine del servizio. Eventuali lamentele saranno presentate successivamente al Presidente.

Art. 7 – Sono “soci sostenitori” coloro che contribuiscono materialmente e moralmente al raggiungimento delle finalità della Banda e che annualmente ne acquistano la tessera nominale.

Art. 8 – Possono essere nominati dall'Assemblea i “soci onorari” della Banda, su proposta dell'Organo d'Amministrazione, le persone, gli Enti e le Associazioni di cui all'art. 5 che si segnaleranno per particolari benemeritenze nei confronti del sodalizio in oggetto.

Art. 9 – Tutti i soci della Banda si possono riunire in Assemblea ordinaria o straordinaria per discutere i problemi e avanzare proposte riguardanti l'attività artistica e organizzativa del sodalizio, sottoponendo critiche e proposte all'Organo d'Amministrazione, che dovrà prendere tali suggerimenti in considerazione.

Art. 10 – La sottoscrizione e acquisizione della Tessera dell'Associazione, per la quale è previsto il rinnovo a cadenza annuale entro i due mesi successivi il termine dell'anno solare, comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, delle norme statutarie e delle finalità istituzionali dell'Associazione. L'associato ha il diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle iniziative dell'Associazione e di usufruire dei servizi forniti dall'Associazione. Inoltre, l'associato ha il diritto di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, la quale fornirà le istruzioni necessarie all'accesso ai libri sociali.

Art. 11 – La qualifica di “socio” decade alla perdita dei requisiti di cui all'art. 5. Qualsiasi socio può essere escluso dall'Associazione dall'Organo di Amministrazione quando esso ne ravvisi gravi danni, morali o materiali, provocati dallo stesso, previo richiamo scritto inviato tramite posta o tramite mail e obbligo di sentire la parte in causa in sede di seduta consigliare.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Sono organi della Banda:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) l'Organo di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Maestro
- e) il Segretario
- f) l'Organo di Controllo
- g) il Revisore Legale dei Conti

TITOLO V

L'ASSEMBLEA

Art. 13 – L'Assemblea è formata dai soci ordinari, dai soci sostenitori e dai soci onorari. Tutte le categorie di soci hanno diritto ad un voto con la possibilità di delega in caso di giustificata assenza. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervenuto e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o per via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mano). L'esercizio dei diritti, fintantoché persiste la minore età dell'associato, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 320 del codice civile.

Possono partecipare all'assemblea le associazioni e gli enti pubblici e privati non associati alla Banda, mediante loro delegato, a seguito di invito scritto con le modalità di cui all'art. 14. Possono, inoltre, avanzare proposte, critiche e commenti, non godendo però del diritto di voto.

Art. 14 – L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dall'Organo d'Amministrazione almeno una volta l'anno entro i due mesi successivi alla fine dell'anno solare. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dall'Organo d'Amministrazione qualora se ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei soci previa comunicazione scritta motivata, inviata all'Organo d'Amministrazione. La convocazione viene fatta quindici giorni prima a mezzo comunicazione scritta. L'Assemblea ordinaria si considera valida in prima convocazione con la presenza minima del 50% dei soci più uno. L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, la maggioranza di tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali. Essa è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea.

Art. 15 – Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- b) eleggere l'Organo d'Amministrazione;
- c) approvare la nomina dei soci onorari;
- d) approvare e modificare il presente Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento attinente alla gestione della Banda posto all'ordine del giorno e dare indicazione di massima all'Organo d'Amministrazione;
- f) deliberare su eventuali responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) eleggere l'eventuale Organo di Controllo e la determinazione dell'eventuale compenso dei suoi membri;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere responsabilità nei loro confronti; approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari e deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dalla Statuto alla sua competenza;
- i) deliberare la revoca dei componenti degli organi associativi;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 16 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti e dai voti delegati e verranno verbalizzate. Le elezioni delle cariche sociali devono essere fatte a scrutinio segreto il cui spoglio viene effettuato da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

TITOLO VI

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – L'Organo di Amministrazione è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e dura in carica 2 anni. Il Maestro pro-tempore ne fa parte di diritto come membro aggiuntivo. Il Consigliere che, dopo accettazione della carica, si dimetterà sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 18 – L'Organo d'Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e quando sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti e verranno verbalizzate. A parità di voti, il voto del Presidente è quello determinante.

Art. 19 – All'Organo d'Amministrazione spetta:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Formulare il bilancio consuntivo annuale e l'eventuale bilancio preventivo;
- c) Deliberare sui programmi di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dal presente Statuto fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dello Statuto sono riservate all'Assemblea;
- d) Deliberare sull'esclusione dei soci come previsto dall'art. 11;
- e) Deliberare sulla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;
- f) Nominare o esonerare il Maestro il quale non potrà mai assumere la carica di Presidente
- g) Eleggere nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente;
- h) Elaborare il bilancio preventivo e redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore;
- i) Curare l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative previste dallo Statuto;
- j) Proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari;
- k) Richiamare ufficialmente ed eventualmente assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti della Banda che non si attengono alle norme dettate dal presente Statuto fino alla loro sospensione dell'attività a tempo determinato e indeterminato. Provvedere agli acquisti di materiale didattico, arredi, strumenti musicali e altri beni mobili e immobili secondo le finalità dell'Associazione di cui all'art. 3;
- l) Emanare norme e regolamenti particolari per fatti contingenti che non contrastino con lo spirito del presente Statuto né con le norme di legge. Tali norme entreranno subito in vigore e saranno valide fino alla ratifica della prima Assemblea ordinaria che delibera sul loro mantenimento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE

Art. 20 – Il Presidente della Banda ha la firma sociale dell'Associazione e presiede l'Organo di Amministrazione. La sua funzione preminente è quella di rappresentare il corpo bandistico e mantenere le relazioni pubbliche. Egli ha la responsabilità per una buona organizzazione e riuscita dei servizi che la Banda presta e dei quali è autorizzato ad assumersi l'impegno con i terzi previa consultazione con il Maestro. Spettano inoltre al Presidente eseguire le deliberazioni dell'Organo d'Amministrazione, firmare gli atti e la corrispondenza, ordinare i pagamenti e riscuotere le somme a qualsiasi titolo rilasciando quietanza liberatoria. Può disporre di sostenere spese di modico importo necessarie all'ordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione dell'Organo d'Amministrazione.

Art. 21 – Il Vice-Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai Consiglieri in carica. In assenza del Presidente, ogni competenza a lui spettante passa di diritto al Vice-Presidente con il quale egli deve collaborare a stretto contatto.

TITOLO VIII

IL MAESTRO

Art. 22 – Il Maestro viene nominato dall'Organo di Amministrazione al quale è tenuto a rispondere del proprio operato. Egli ha la responsabilità della preparazione artistico-musicale dei componenti della Banda, anche tramite l'insegnamento presso i corsi musicali di cui all'art. 3, lett. d, e dell'affidamento ad ogni musicante dello strumento musicale, tenendo in dovuta considerazione le esigenze della Banda, la predisposizione del suonatore e la sua preferenza. Il Maestro ha ampia autonomia sulla scelta del repertorio musicale della Banda scegliendo opportunamente brani musicali adeguati all'organico a disposizione. Al Maestro spetta, previa consultazione con i componenti della Banda, scegliere le date per le prove d'insieme. Durante i servizi della Banda ha la responsabilità dei suoi componenti al fine di garantire la massima disciplina del corpo bandistico per la migliore riuscita delle esecuzioni sia dal punto di vista artistico che da quello estetico.

Per assolvere gli impegni al cui paragrafo precedente, il Maestro ha ampia facoltà di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei suonatori durante il servizio. Al Maestro spetta, inoltre, seguire personalmente o delegare una persona di sua fiducia, l'ordinata raccolta degli spartiti musicali, l'accertamento che tutti i suonatori siano in possesso degli stessi, che tutti i componenti della banda siano ordinati con la propria divisa durante i servizi. La carica del Maestro è incompatibile con quella di Presidente.

TITOLO IX

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 – L'Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo della carica. L'Organo di Controllo, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute dell'Organo di Amministrazione alle quali deve essere convocato.

L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. Nel caso in cui l'Organo di Controllo non sia stato nominato, ciascun associato può richiedere all'Organo d'Amministrazione notizia sullo svolgimento degli affari dell'associazione.

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 24 – Il Revisore Legale dei Conti, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea che nomina il revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di Controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

TITOLO X

IL SEGRETARIO

Art. 25 – Il Segretario viene scelto dal Presidente tra i membri dell'Organo d'Amministrazione. Al Segretario spetta il disbrigo delle pratiche necessarie alla normale amministrazione e la stesura dei verbali. Spetta, inoltre, la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 28 e le registrazioni dei movimenti di cassa sulla base dei documenti comprovanti le uscite e le entrate.

TITOLO XI

FONDO COMUNE E SCIoglimento DELLA BANDA

Art. 26 – Il fondo comune è costituito da:

- a) Contributi degli associati e/o da privati e Enti;
- b) Beni immobili, mobili, attrezzature, strumenti e varie;
- c) Qualsiasi entrata realizzata con l'organizzazione delle attività.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Lo scioglimento dell'Associazione avrà luogo per deliberazione Assembleare e per le altre cause previste dal codice civile. In caso di scioglimento della Banda, le eventuali rimanenze attive saranno devolute a scopi benefici, ad istituzioni culturali locali o a enti del terzo settore perseguiti, ove possibile, finalità analoghe a quelle dell'Associazione secondo quanto riportato dall'art. 9 del D.lgs 117/2011:

“In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal *D.lgs 7 marzo 2005, n.82*, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.”.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali deficienze patrimoniali e disavanzi contabili saranno ripartiti e addebitati in misura uguale tra i Consiglieri per la normale amministrazione. Per i debiti derivanti da spese straordinarie, tali spese devono essere ben individuate prima delle deliberazioni e vanno coperte da garanzie reali dai Consiglieri che hanno voto favorevole nelle votazioni e che sono state verbalizzate.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 – I libri sociali sono:

- a) Libri verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- b) Registro degli inventari su cui verranno elencati strumenti musicali, attrezzature, spartiti musicali, capi di abbigliamento e altri beni durevoli;
- c) Libro storico in cui verranno annotati tutti i servizi prestati, comprese rassegne e rappresentazioni con date, numero componenti, tipo di esecuzione e firma del Presidente a fine anno;
- d) Ogni altro registro previsto da disposizioni di legge;
- e) Libro soci in cui saranno annotati i nominativi e i principali recapiti dei soci.

Art. 29 – Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Statuto, si applicheranno le disposizioni previste dagli articoli del codice civile e delle leggi vigenti. L'originale del presente Statuto viene custodito a cura del Presidente.

Sottoscritto e firmato in data 11/11/22.

Il Presidente dell'Associazione

Daniele Beltrame

Handwritten signature of Daniele Beltrame in black ink, written over a horizontal line.

Il Segretario dell'Associazione

Chiara Palandrani

Handwritten signature of Chiara Palandrani in black ink, written over a horizontal line.

